



Emanato con D.R. n. 115 del 04.02.2025

In vigore dal 14.02.2025

REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE-TRACK (RTT) ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 come modificato dalla l. 79/2022

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E NATURA DEL RAPPORTO	2
ART. 2 – TIPOLOGIA CONTRATTUALE	2
ART. 3 – PROGRAMMAZIONE	2
TITOLO II – PROCEDURE COMPARATIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 240/2010	3
ART. 4 – PROCEDURA DI ATTIVAZIONE	3
ART. 5 – PROCEDURA DI SELEZIONE	4
ART. 6 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI	5
ART. 7 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE	6
ART. 8 – VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE.....	6
ART. 9 – VALUTAZIONE DELL'EVENTUALE ATTIVITÀ DIDATTICA	6
ART. 10 – VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA, ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E DI SERVIZIO	7
ART. 11 – VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI IN AMBITO SANITARIO	7
ART. 12 – NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	7
ART. 13 – LAVORI DELLA COMMISSIONE	8
ART. 14 – SELEZIONE.....	9
ART. 15 – ACCERTAMENTO REGOLARITA' DEGLI ATTI	10
ART. 16 – PROPOSTA DI CHIAMATA	10
TITOLO III – RAPPORTO DI LAVORO	11
ART. 17 – CONTRATTO DI LAVORO.....	11
ART. 18 – OGGETTO DELL'ATTIVITA'	11
ART. 19 – DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO	11
ART. 20 – INCOMPATIBILITÀ.....	12
ART. 21 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE	12
ART. 22 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO.....	12
ART. 23 – RESPONSABILITÀ	13
TITOLO IV – PROCEDURE PER LA CHIAMATA COME PROFESSORE DI SECONDA FASCIA	13
ART. 24 – VALUTAZIONE AI FINI DELLA CHIAMATA	13
ART. 25 - ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DEGLI ATTI E PROPOSTA DI CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA	13
TITOLO V – NORME FINALI.....	14
ART. 26 – NORME TRANSITORIE E FINALI	14



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E NATURA DEL RAPPORTO

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010 e ss.mm.ii. e nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione Europea n. 251 dell'11 marzo 2005, e del Codice etico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", disciplina i criteri e le procedure per l'assunzione di ricercatori in tenure track (d'ora in poi "RTT", come meglio definiti a seguire), con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e le modalità di svolgimento delle funzioni assegnate, i relativi diritti e doveri e il trattamento economico e previdenziale.

2. Ai fini del presente regolamento:

a) per RTT si intende ricercatore a tempo determinato tenure track di cui all'art. 24 comma 3, della legge n. 240/2010 come novellato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79/2022;

b) per RTD-A si intende ricercatore reclutato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui al D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge n. 79/2022;

c) per RTD-B si intende ricercatore reclutato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui al D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge n. 79/2022;

e) per GSD si intende Gruppo Scientifico Disciplinare di cui all'art. 14, comma 6-bis, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79/2022.

ART. 2 – TIPOLOGIA CONTRATTUALE

1. Il contratto per RTT di cui al presente regolamento ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.

2. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.

3. Tale contratto può prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.

4. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo indeterminato, a seconda dei casi, a tempo pieno o a tempo definito.

5. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento da parte del ricercatore delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

6. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

ART. 3 – PROGRAMMAZIONE

1. I procedimenti per la chiamata dei RTT sono effettuati, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui alla normativa vigente in materia. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali.

2. Nell'ambito della programmazione triennale di cui al comma 1, l'Ateneo vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti, di cui al comma 1, in favore di candidati che - per almeno trentasei mesi (anche cumulativamente) - abbiano completato corsi di dottorato di ricerca ed ottenuto il relativo titolo o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi dall'Università degli Studi



di Napoli "Parthenope". L'Ateneo potrà quindi bandire procedure riservate a candidati in possesso dei suddetti requisiti.

3. Ai sensi dell'art.14 comma 6- septiesdecies del Decreto-legge 36/2022, convertito in Legge 79/2022 nell'ambito della programmazione triennale di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2026, l'Università riserva almeno il 25% delle risorse destinate ai contratti di cui al presente regolamento, ai soggetti che:

a) sono, o sono stati per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010.

b) sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della Legge 79/2022.

L'Ateneo bandirà procedure riservate a candidati in possesso dei suddetti requisiti.

4. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei predetti contratti possono essere a carico totale o parziale di altri soggetti, pubblici o privati, con i quali si procede alla stipula di apposite convenzioni. L'importo di tali convenzioni dovrà coprire, oltre ai costi relativi al contratto, anche quelli conseguenti ad una eventuale chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, per una durata complessiva non inferiore a quindici anni e dovrà essere così determinato:

- per i primi sei anni si fa riferimento al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo indeterminato con regime di impegno orario, a seconda dei casi, a tempo pieno o definito;

- per i successivi nove anni si fa riferimento alla retribuzione media di un professore di seconda fascia, comprendendo tutti gli oneri stipendiali, l'impegno a corrispondere i maggiori oneri derivanti dalla eventuale anticipazione del passaggio al ruolo di professore di seconda fascia, l'attribuzione degli adeguamenti stipendiali ai sensi della normativa vigente, nonché gli eventuali scatti stipendiali nel ruolo di professore di seconda fascia.

5. La copertura finanziaria dei contratti di RTT deve comprendere le ritenute contributive e fiscali a carico del dipendente e a carico dell'Ateneo.

6. Ai fini di coordinamento, razionalizzazione e dell'equilibrio delle attività didattiche connesse, il Dipartimento che intende fare richiesta di emissione di un bando RTT dovrà preventivamente richiedere il parere alla relativa Scuola Interdipartimentale e darne atto in delibera.

TITOLO II – PROCEDURE COMPARATIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 240/2010

ART. 4 – PROCEDURA DI ATTIVAZIONE

1. La richiesta di bandire una procedura pubblica di selezione per l'assunzione di un RTT mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è deliberata – previa acquisizione del parere favorevole della relativa Scuola Interdipartimentale - dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta, nella sua composizione ristretta, come previsto dall'art. 29 comma 6 dello Statuto e trasmessa al Rettore, all'Ufficio Supporto Strategico e Programmazione del Personale e all'Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore.

2. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve contenere le seguenti indicazioni:

a) i requisiti di partecipazione alla selezione pubblica e l'eventuale riserva di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3;

b) di norma, la copertura finanziaria del contratto di ricercatore nell'ambito delle risorse per la programmazione triennale a ciò destinate dal Consiglio di amministrazione;

c) la fonte del finanziamento esterno del contratto nonché l'eventuale specifico progetto/programma di ricerca;



- d) il gruppo scientifico-disciplinare e un eventuale profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari con eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca (o dei progetti/programmi di ricerca) a cui sia collegato il contratto;
- e) l'indicazione dell'attività di ricerca, delle attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo, delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e le specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere, anche con riferimento all'attività assistenziale nell'ambito e secondo quanto previsto dagli atti che disciplinano i rapporti convenzionali con le strutture sanitarie;
- f) il regime d'impegno richiesto al titolare del contratto;
- g) le modalità di esercizio delle attività scientifiche, didattiche, didattiche integrative e di servizio agli studenti tenendo conto dell'impegno orario del titolare del contratto;
- h) il numero di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, pari a massimo 12 (dodici) pubblicazioni;
- i) la adeguata conoscenza della lingua straniera sarà oggetto di accertamento, mediante prova orale nell'ambito della discussione dei titoli e delle pubblicazioni;
- k) il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda, ovvero un termine più breve, comunque, non inferiore a quindici giorni per motivate oggettive ragioni di urgenza, decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale e le relative modalità di presentazione in conformità a quanto di seguito previsto.

3. L'Ufficio Supporto Strategico e Programmazione del Personale, verificata la compatibilità della richiesta del Dipartimento con la programmazione triennale di Ateneo, nonché la copertura finanziaria, propone al Senato Accademico e al Consiglio di amministrazione di autorizzare l'Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore all'avvio della procedura.

ART. 5 – PROCEDURA DI SELEZIONE

1. Alla selezione dei ricercatori si procede mediante procedura pubblica, secondo quanto stabilito dal presente regolamento e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione Europea n. 251 dell'11 marzo 2005.
2. Il bando di selezione, emanato dal Rettore, è pubblicato per avviso nella Gazzetta Ufficiale, viene altresì pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo, nonché nel sito istituzionale di Ateneo, sul portale del Ministero dell'Università e della Ricerca e su quello dedicato dell'Unione Europea.
3. Il bando di selezione indica il termine per la presentazione delle domande, decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso relativo al bando in Gazzetta Ufficiale. Il bando è pubblicato per 30 giorni ovvero per il termine più breve indicato dal Dipartimento, comunque, non inferiore a quindici giorni per motivate oggettive ragioni di urgenza.
4. Il bando deve contenere:
 - a) il gruppo scientifico-disciplinare ed eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - b) il regime d'impegno richiesto al titolare del contratto;
 - c) i requisiti di ammissione, in conformità a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento;
 - d) la durata del contratto;
 - e) il dipartimento di afferenza;
 - f) l'indicazione dell'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
 - g) l'eventuale specificazione delle attività assistenziali;



- h) le specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere eventualmente anche in riferimento all'attività assistenziale;
- i) i diritti, doveri e il trattamento economico e previdenziale;
- j) la adeguata conoscenza della lingua straniera sarà oggetto di accertamento, mediante prova orale, nell'ambito della discussione dei titoli e delle pubblicazioni;
- k) l'indicazione che per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana;
- m) il numero di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, pari a massimo 12 (dodici) pubblicazioni;
- n) le modalità di svolgimento delle procedure pubbliche di selezione;
- o) i titoli oggetto di valutazione come riportati nella scheda profilo allegata al bando di selezione di cui ne costituisce parte integrante;
- p) l'indicazione se la procedura è aperta o è soggetta a riserva di partecipazione, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3;
- q) la copertura finanziaria/punti organico;
- r) le modalità e i termini di trasmissione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni e dei documenti che dovranno essere presentati dai candidati;
- s) l'indicazione che dalla data di pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Ateneo del decreto di nomina della Commissione decorre il termine di 10 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei commissari;
- t) l'indicazione che l'elenco dei candidati ammessi alla discussione, unitamente ai motivati giudizi relativi all'eventuale valutazione preliminare, nonché la modalità di svolgimento della discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica (in presenza) saranno pubblicati nel sito istituzionale di Ateneo -sezione Bandi di concorso del portale "Amministrazione Trasparente", almeno 15 giorni prima. La discussione sarà svolta in presenza, secondo le indicazioni operative fornite dalla commissione: le modalità di svolgimento scelte dalla commissione saranno le stesse per tutti i candidati alla selezione e, pertanto, verranno negate richieste specifiche di svolgimento delle suddette prove con modalità differenti;
- u) le incompatibilità di cui all'articolo 20 del presente regolamento;
- v) l'indicazione della documentazione che il candidato dovrà produrre ai fini dell'assunzione quale ricercatore;
- z) l'indicazione che il Dipartimento, con deliberazione motivata, può decidere di non effettuare la chiamata.

ART. 6 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI

1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
2. Non sono ammessi a partecipare alle selezioni:
 - a) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
 - b) soggetti che, per almeno un triennio, abbiano già usufruito dei contratti di cui al presente regolamento.
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
4. Qualora, in sede di verifica preliminare, risulti che uno o più candidati non siano in possesso dei requisiti richiesti, si procede alla loro esclusione con decreto del Rettore.



5. I candidati non esclusi sono ammessi con riserva alla selezione. Fino alla stipula del contratto di lavoro, il Rettore può, con provvedimento motivato, disporre l'esclusione dalla stessa ove risulti la mancanza di alcuno dei requisiti di ammissione previsti.

6. Alle selezioni volte alla stipula di contratti di cui al presente regolamento non sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

ART. 7 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

1. Il presente regolamento individua i criteri di valutazione delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento alle pubblicazioni, alle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, alle attività di ricerca, alle attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, in conformità a quanto previsto dagli articoli da 8 a 11 del presente regolamento.

2. Inoltre, nel caso di procedure relative a posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, si rimanda ai criteri di valutazione in relazione a tale attività, quali previsti in particolare dall'articolo 11 del presente regolamento.

3. La selezione prevede:

a) la valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati, secondo i predetti criteri di valutazione in conformità a quanto previsto dagli articoli da 8 a 11 del presente regolamento;

b) la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, che coadiuva la commissione nell'attribuzione dei punteggi a titoli e pubblicazioni, ma non ha una valutazione autonoma;

c) la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza (valutazione binaria adeguata/non adeguato) della lingua straniera indicata nella scheda profilo allegata al bando.

ART. 8 – VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

1. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali qualora siano privi di un codice internazionale ISSN o ISBN.

2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate ai fini concorsuali è svolta sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche proprie del settore scientifico disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

ART. 9 – VALUTAZIONE DELL'EVENTUALE ATTIVITÀ DIDATTICA

1. Ai fini della valutazione dell'eventuale attività didattica la Commissione considera il volume e la continuità delle attività, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, all'attività didattico integrativa e di servizio agli studenti.



ART. 10 – VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA, ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E DI SERVIZIO

1. In relazione all'attività di ricerca scientifica, i criteri di valutazione possono tenere in considerazione alcuni tra i seguenti aspetti:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
- b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- c) partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale.

2. Fatta salva la valutazione delle pubblicazioni presentate ai fini concorsuali ai sensi del precedente articolo 5, comma 4, lettera m), nella valutazione del curriculum deve essere tenuta in considerazione anche la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa. Ai fini della valutazione di tale continuità, non si considerano i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.

3. Ai fini della valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato di cui al punto precedente, nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si avvalgono di uno o più indicatori bibliometrici, eventualmente normalizzati per età accademica, quali:

- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- "impact factor" totale;
- "impact factor" medio per pubblicazione;
- combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (quale indice di Hirsch o simili).

4. Ai fini della valutazione delle attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio si tiene conto del grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità.

ART. 11 – VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI IN AMBITO SANITARIO

1. Ai fini della valutazione dell'eventuale attività assistenziale in ambito sanitario si tiene conto della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine, oltre che della coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel bando.

ART. 12 – NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione è nominata dal Rettore secondo le modalità di seguito indicate. Il relativo decreto è pubblicato all'Albo ufficiale dell'Ateneo, nonché nel sito istituzionale dell'Ateneo, nella sezione "Amministrazione Trasparente". Dopo la scadenza del bando, il Consiglio di Dipartimento propone i componenti della Commissione.

2. La Commissione, in cui devono essere rappresentati, preferibilmente, entrambi i generi - salvo motivata impossibilità - è composta da tre professori di prima o seconda fascia, di cui almeno due componenti di prima fascia, o di ruolo equivalente nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali. Almeno due dei componenti devono essere esterni all'Ateneo.

3. I componenti della Commissione devono appartenere al gruppo scientifico-disciplinare per cui è bandita la procedura. I componenti della Commissione provenienti dall'estero sono scelti fra docenti attivi in un ambito



corrispondente al settore concorsuale/gruppo scientifico disciplinare oggetto della selezione e inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di prima o seconda fascia sulla base delle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale.

4. I commissari sono scelti tra i professori che risultino essere stati inseriti nella lista degli aspiranti commissari sorteggiabili per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento dell'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010 o, comunque, fra professori di prima fascia che, pur non essendo inseriti in tali liste, siano in possesso di una qualificazione scientifica, nel settore concorsuale di appartenenza, di livello corrispondente a quello necessario per essere ammessi ad assumere il ruolo di componente della Commissione per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale; per i professori di seconda fascia si prevede che siano in possesso di una qualificazione scientifica, nel settore concorsuale di appartenenza, di livello corrispondente a quello previsto per i candidati di seconda fascia avuto riguardo ai DM pro-tempore vigenti, in conformità ai criteri ed i parametri di cui all'art. 8 del decreto del Ministero dell'Università D.M. 7 giugno 2012, n. 76 e secondo quanto previsto nel punto 2, lettera a) o b (punti I-VII), della delibera ANVUR n. 132 del 13/09/16. La verifica della adeguatezza della qualificazione scientifica del professore è effettuata dal Consiglio di Dipartimento che ne propone la nomina come componente della Commissione giudicatrice, attestando nella delibera la presenza del professore nell'elenco degli aspiranti commissari ASN o allegando la sua dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti, che sarà oggetto di verifica da parte del Dipartimento proponente.

5. Per i professori provenienti da Università straniere dei paesi OCSE il Consiglio di Dipartimento attesta la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore ordinario e la riconducibilità dell'attività del prescelto al settore concorsuale, secondo le vigenti tabelle di raccordo del CUN.

6. Della Commissione non possono far parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge n. 240 del 2010.

7. Le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al provvedimento di nomina della Commissione non hanno effetto sulla funzione di componente della Commissione.

8. Non possono far parte della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa il Rettore, i componenti del Consiglio di amministrazione e i titolari di altre cariche espressamente indicate come incompatibili nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Ateneo.

ART. 13 – LAVORI DELLA COMMISSIONE

1. Dalla data di pubblicazione del Decreto di nomina della Commissione all'Albo ufficiale dell'Ateneo decorre il termine di dieci giorni, per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di ricusazione da parte dei soggetti sottoposti a valutazione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

2. La Commissione deve garantire lo svolgimento dei lavori in modalità collegiale, anche avvalendosi di strumenti di collegamento telematico, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

3. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.

4. I professori componenti la Commissione e appartenenti all'Ateneo non possono fruire di rimborsi spese e compensi. I professori non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo fruiscono di rimborsi spese di missione secondo quanto previsto dal Regolamento missioni dell'Ateneo.

5. Per il funzionamento delle Commissioni si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal Codice Etico dell'Ateneo. I commissari sono tenuti a rilasciare apposita autocertificazione relativa all'insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse con i candidati.



ART. 14 – SELEZIONE

1. La Commissione, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente e il Segretario e predetermina, sulla base dei criteri e dei parametri individuati con apposito Decreto emanato dal Ministro dell'Università e della Ricerca, sentiti l'ANVUR e il CUN, ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. c), della Legge n. 240/2010 – e in applicazione del bando e degli articoli 8-11 del presente regolamento, i criteri per la valutazione dei candidati. La Commissione attribuisce un punteggio, espresso complessivamente in centesimi, secondo quanto stabilito dal presente regolamento e dal bando, così suddivisi:

a) la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, nel numero non inferiore a dodici pubblicazioni tra le quali rientra la tesi di dottorato, ove presentata, oltre alla valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica: punti 60/100;

b) la valutazione dell'attività didattica, delle attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio e la valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario, ove previste: punti 40/100;

c) l'accertamento delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata nella scheda allegata al bando (valutazione binaria adeguato/non adeguato);

d) l'accertamento della adeguatezza della conoscenza della lingua italiana, solo per i candidati stranieri (valutazione binaria adeguato/non adeguato).

2. I criteri adottati sono pubblicati, per almeno cinque giorni, nel sito istituzionale dell'Ateneo, nella sezione amministrazione trasparente.

3. Trascorsi cinque giorni, la Commissione prende visione dell'elenco delle domande presentate. Ciascun commissario verifica l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi e sottoscrive le specifiche dichiarazioni, rese nelle forme dell'autocertificazione. In particolare, ciascun commissario dichiarerà l'insussistenza di una consistente produzione scientifica in collaborazione con i candidati alla selezione: a tal fine il presente regolamento fissa al 50% del totale delle pubblicazioni del candidato la soglia in oggetto.

4. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. Nel caso in cui i candidati siano in numero superiore a 6 unità, la Commissione procede alla valutazione preliminare comparativa dei singoli candidati e ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità.

5. L'elenco dei candidati ammessi alla discussione, nonché la modalità di svolgimento della discussione, l'eventuale sede, la data e l'orario della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e dell'accertamento della conoscenza della lingua indicata nel bando sono pubblicati nel sito dell'Ateneo, nella sezione Amministrazione Trasparente, almeno quindici giorni prima della discussione.

6. La Commissione procede successivamente, secondo le modalità definite nel bando, alla discussione dei titoli e della produzione scientifica nonché alla prova orale volta all'accertamento delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata nel bando e, per i candidati stranieri, all'accertamento della adeguatezza della conoscenza della lingua italiana esprimendo i relativi giudizi.

7. La Commissione, a seguito della discussione, attribuisce un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, tra le quali rientra la tesi di dottorato, ove presentata, alle attività didattiche, alle attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio e alle attività assistenziali in ambito sanitario ove rilevanti, dei candidati ammessi alla stessa, esprimendo altresì un giudizio (adeguato/non adeguato) sulle competenze linguistiche.

8. La Commissione, con motivata deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il candidato vincitore ed eventuali idonei.

9. La graduatoria può essere utilizzata esclusivamente per chiamate che si perfezionino entro sei mesi dalla approvazione degli atti e tassativamente nei seguenti casi: - impossibilità di perfezionare la chiamata per difetto dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, quale il mancato conseguimento



dell'equivalenza/equipollenza del titolo straniero; - rinuncia alla chiamata da parte del candidato chiamato a ricoprire il posto; - mancata presa di servizio dello stesso; - dimissioni intervenute successivamente alla presa di servizio. Sono fatti salvi il rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni e la compatibilità con le risorse finanziarie a copertura del contratto. Gli esiti della selezione sono resi pubblici dopo l'accertamento della regolarità degli atti mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ateneo. Le selezioni di cui al presente articolo non danno luogo a dichiarazioni di idoneità.

10. I giudizi espressi dalla Commissione sono resi pubblici, dopo l'accertamento della regolarità degli atti, mediante pubblicazione, nel sito dell'Ateneo, alla sezione Amministrazione Trasparente, unitamente al decreto di approvazione degli atti della procedura.

11. Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni di cui sono parte integrante e necessaria i giudizi, oltre a tutti gli allegati.

12. La Commissione può operare mediante modalità telematiche che garantiscano la collegialità. I colloqui con i candidati si svolgono in presenza o in modalità telematica e sono pubblici, secondo le modalità fornite dalla commissione nel verbale preliminare; uno dei commissari – in caso di comprovate esigenze sopravvenute - potrà essere collegato con modalità telematiche che ne assicurino la riconoscibilità e una adeguata partecipazione allo svolgimento del colloquio, giusta autorizzazione del Presidente della Commissione.

ART. 15 – ACCERTAMENTO REGOLARITA' DEGLI ATTI

1. I lavori della Commissione devono concludersi entro tre mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina della stessa. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dalla Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo le procedure di individuazione indicate all'articolo 12 del presente regolamento, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

2. La regolarità degli atti è accertata con decreto rettorale entro trenta giorni dalla trasmissione dei verbali all'ufficio Reclutamento del personale docente e ricercatore. In casi motivati tale termine può essere differito di ulteriori trenta giorni.

3. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità in ordine alle quali sia possibile una regolarizzazione, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone l'annullamento degli atti della procedura.

ART. 16 – PROPOSTA DI CHIAMATA

1. Il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la selezione formula, entro trenta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, la proposta di chiamata del ricercatore con voto favorevole della maggioranza assoluta nella composizione riservata ai professori di prima e di seconda fascia. In caso di mancata deliberazione entro il predetto termine, il Rettore assegna al Dipartimento un nuovo termine di venti giorni entro cui provvedere, decorso il quale la deliberazione è devoluta al Consiglio di amministrazione.

2. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione, che procede alla chiamata.



TITOLO III – RAPPORTO DI LAVORO

ART. 17 – CONTRATTO DI LAVORO

1. L'assunzione del RTT avviene mediante la stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto di lavoro è redatto in forma scritta ed è sottoscritto dal ricercatore e dal Rettore.
2. Il contratto deve essere conferito nel rispetto dei principi stabiliti nel Codice Etico di Ateneo e dalla normativa vigente in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
3. Entro novanta giorni dalla data di approvazione della chiamata del ricercatore da parte del Consiglio di amministrazione, il ricercatore è invitato a stipulare il contratto di lavoro. Il contratto deve contenere:
 - a) il regime di impegno;
 - b) l'individuazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché dei compiti assegnati al ricercatore, con relativo monte ore, settore scientifico-disciplinare/gruppo scientifico-disciplinare di riferimento e sede di svolgimento dell'attività;
 - c) l'indicazione della durata del rapporto di lavoro, della data di inizio e del termine finale del rapporto stesso;
 - d) il trattamento economico complessivo;
 - e) l'attività assistenziale ove collegata ai propri compiti didattici e di ricerca previo accordo tra l'Ateneo e le competenti strutture sanitarie;
 - f) gli obblighi di formazione;
 - g) le cause di cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 18 – OGGETTO DELL'ATTIVITA'

1. L'attività di ricerca svolta dal ricercatore sarà oggetto di specifica relazione tecnico-scientifica da sottoporre, annualmente, all'approvazione del Dipartimento.
2. L'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti viene svolta dal ricercatore secondo l'articolazione definita annualmente dal Consiglio di Dipartimento e dalle Scuole, nel rispetto del regolamento di Ateneo sui compiti didattici e di servizio agli studenti.
3. L'articolazione della prestazione lavorativa del ricercatore viene stabilita dal Consiglio di Dipartimento in relazione agli aspetti organizzativi, gestionali e alle esigenze funzionali della ricerca e, in riferimento all'attività didattica, viene stabilita dalla Struttura competente in materia didattica.
4. Qualora il contratto preveda lo svolgimento di attività assistenziale presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria o altre strutture sanitarie convenzionate con l'Ateneo, la stessa sarà espletata nel rispetto degli specifici atti normativi nazionali e regionali che disciplinano la materia.

ART. 19 – DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. I contratti di RTT non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università, fermo restando che l'espletamento del contratto medesimo costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni. Il contratto di RTT ha la durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Ai fini della durata del rapporto di lavoro instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente sono computati nell'ambito della durata del contratto, ferma restando la possibilità per i RTT interessati di chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello trascorso in aspettativa per i suddetti motivi.
2. La competenza disciplinare è regolata dallo Statuto di Ateneo.



3. L'elettorato attivo e passivo dei ricercatori a tempo determinato negli organi accademici è regolato dalle disposizioni statutarie e dai regolamenti di Ateneo.
4. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante ai ricercatori confermati a tempo pieno elevato nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione e comunque fino ad un massimo del 30%, ed è corrisposto in conformità alla normativa nazionale, anche a seconda del regime di impegno. Il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale è quello previsto dalla normativa vigente in materia.
5. Non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

ART. 20 – INCOMPATIBILITÀ

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Decreto Legislativo 165/2001, il contratto del RTT non può essere cumulato:

- a) con altri contratti di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati;
- b) con lavoro autonomo, fatto salvo quanto riportato alla successiva lettera e);
- c) con contratti di ricerca anche presso altre Università o Enti pubblici di ricerca;
- d) con assegni e borse di ricerca e qualsiasi borsa di studio a qualsiasi titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
- e) con lo svolgimento di ulteriori attività vietate da leggi o da altre fonti normative o che possano essere in conflitto con quelle istituzionali dell'Università, fatto salvo per i ricercatori con regime d'impegno a tempo definito l'esercizio di attività libero-professionale e di lavoro autonomo purché non determini situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo. In ogni caso trovano applicazione le norme del vigente Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni compatibilmente con le norme di legge che disciplinano il rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato

2. I contratti di RTT non possono essere stipulati con i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori di prima fascia o di seconda fascia o come ricercatori universitari, ancorché cessati dal servizio, nonché con i soggetti che abbiano già usufruito per almeno un triennio dei contratti di cui al presente regolamento.

3. I contratti di RTT non possono essere stipulati con coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento che ha chiesto l'attivazione della procedura e che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

ART. 21 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. L'eventuale realizzazione di una innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal ricercatore nell'espletamento delle proprie mansioni, viene disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia, allo specifico Regolamento di Ateneo e alle eventuali clausole contrattuali di riferimento.

ART. 22 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO

1. La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del contratto o dal recesso di una delle parti.
2. Il recesso dal contratto può avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'articolo 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
3. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto da parte dell'Università la mancata presentazione della relazione tecnico-scientifica annuale di cui all'art. 18 del presente Regolamento.



4. In caso di recesso, il ricercatore è tenuto a dare un preavviso pari a trenta giorni. In caso di mancato preavviso l'Ateneo ha il diritto di trattenere al ricercatore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

ART. 23 – RESPONSABILITÀ

1. Il ricercatore potrà utilizzare gli spazi, le attrezzature ed i servizi dell'Università che sono a disposizione dei docenti in attività, previo accordo con il Direttore del Dipartimento, ed è responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti che gli sono affidati.

2. Il Direttore del Dipartimento avrà cura che siano forniti al ricercatore i documenti, le indicazioni e i materiali necessari relativi alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il ricercatore si impegna ad espletare la propria attività nel pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e ad osservare le disposizioni ricevute in relazione ai rischi presenti presso la struttura.

TITOLO IV – PROCEDURE PER LA CHIAMATA COME PROFESSORE DI SECONDA FASCIA

ART. 24 – VALUTAZIONE AI FINI DELLA CHIAMATA

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, i ricercatori che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010, possono presentare istanza, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e) della legge n. 240/2010. La proposta di avvio del procedimento di valutazione deve essere effettuata dal Consiglio del Dipartimento di afferenza del ricercatore, fatta salva la verifica, da parte dell'Ateneo, dell'osservanza dei limiti di legge in ordine alla programmazione di assunzioni di personale.

2. I ricercatori, in possesso dei requisiti, che intendono essere valutati ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, devono presentare apposita istanza al Dipartimento di afferenza e al Rettore. Gli interessati devono allegare all'istanza una relazione dettagliata sull'insieme delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e, se assegnati, sui compiti organizzativi connessi all'attività didattica e di ricerca svolti nel periodo di servizio, secondo quanto previsto dal vigente decreto ministeriale in materia di *valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato*.

3. Il Dipartimento di afferenza propone l'avvio della procedura di valutazione con delibera specificamente motivata del Consiglio di Dipartimento, adottata entro quarantacinque giorni dalla data di acquisizione al protocollo informatico dell'istanza, assunta a maggioranza assoluta nella composizione riservata ai professori di prima e di seconda fascia. Il Consiglio di Dipartimento valuta la suddetta istanza tenendo conto del rispetto delle risorse assegnate in sede di programmazione del fabbisogno di personale e del carico didattico programmato. Una volta approvata la delibera deve essere sottoposta ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

4. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'Ateneo, nella sezione "Amministrazione trasparente".

5. La Commissione giudicatrice preposta alle operazioni di valutazione è nominata con decreto del Rettore, secondo quanto stabilito all'art. 4 del Regolamento recante la procedura di chiamata dei professori di I e di II fascia, in attuazione degli articoli 18 e 24 commi 5 e 6 della Legge n. 240/2010, che qui si intendono integralmente richiamati.

6. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro novanta giorni dal provvedimento di nomina.

7. La Commissione giudicatrice opera nel rispetto dei criteri fissati dal D.M. 21 ottobre 2024, n. 1658, definiti applicabili dalla stessa Commissione. Ai fini dell'assegnazione dei punteggi la Commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti, di cui almeno 50 da attribuire alla valutazione dell'attività di ricerca e non meno di 15 punti da attribuire rispettivamente alla valutazione della didattica e dei compiti organizzativi connessi



all'attività didattica e di ricerca. Per la prova didattica è prevista anche una lezione il cui argomento è assegnato al candidato con 24 ore di anticipo, su argomenti di base nell'ambito del gruppo scientifico disciplinare di riferimento. L'esito della valutazione si intende positivo se il ricercatore avrà conseguito un punteggio almeno pari o superiore a 65/100.

8. In caso di esito negativo della valutazione, il RTT può ripresentare istanza di valutazione, mediante posta elettronica certificata, al Dipartimento di afferenza non prima di un anno dalla data della precedente istanza.

9. Al termine della valutazione, la Commissione redige verbale contenente una motivata relazione, al fine di fornire ogni elemento conoscitivo utile per la proposta di chiamata.

ART. 25 - ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DEGLI ATTI E PROPOSTA DI CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA

1. Entro 30 giorni dall'acquisizione dei verbali della Commissione valutatrice, l'Amministrazione, con decreto rettorale, accertata la regolarità della procedura, approva gli atti e dichiara l'esito positivo o negativo della valutazione. Nel caso in cui siano riscontrati vizi di forma, entro lo stesso termine il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnando il termine per la regolarizzazione. Il decreto rettorale di approvazione degli atti è pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università, disponibile sul sito internet istituzionale della stessa; la pubblicazione ha valore di notifica ufficiale ad ogni effetto di Legge.

2. Il decreto rettorale di approvazione degli atti è trasmesso, mediante protocollo informatico, al Dipartimento interessato, affinché proceda alla chiamata del ricercatore, titolare del contratto, nel ruolo di professore di II fascia. La delibera di chiamata è successivamente trasmessa al Consiglio di amministrazione affinché proceda all'autorizzazione della presa di servizio del professore di II fascia

TITOLO V – NORME FINALI

ART. 26 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Sino al 31 dicembre 2026 salvo eventuali proroghe normative, ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) delle Legge n. 240/2010, nel testo vigente sino al 29 giugno 2022, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca, è riservata una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate alla stipula dei contratti di RTT.

2. Sino al 31 dicembre 2026 salvo eventuali proroghe normative, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) delle Legge n. 240/2010, nel testo vigente sino al 29 giugno 2022, e che stipulano un contratto di RTT, è riconosciuto, a richiesta dell'interessato, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui al precedente Capo III avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio nella posizione di RTT.

3. Sino al 31 dicembre 2026 salvo eventuali proroghe normative, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 240/2010, nel testo vigente sino al 29 giugno 2022, e che stipulano un contratto di RTT, è riconosciuto, a richiesta dell'interessato, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

4. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo di Ateneo con decreto rettorale.

5. Le pubblicazioni all'Albo ufficiale dell'Ateneo, effettuate ai sensi del presente regolamento, hanno valore di notifica a tutti gli effetti.